



COMUNE DI MOLFETTA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri del Consiglio Comunale

N. 24

del 25/01/2017

O G G E T T O: Imposta Unica Comunale (IUC); componente patrimoniale IMU; aliquote e detrazioni per l'anno finanziario 2017. Conferma del quadro tariffario applicato nell'anno 2016.

L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di gennaio presso la Casa Comunale, il Commissario Straordinario, nella persona del Dott. Passerotti Mauro, nominato con D.P.R. del 09/06/2016, che gli ha conferito, tra gli altri, i poteri della Giunta/Consiglio Comunale e di Sindaco, assistito dal Segretario Generale Irene Dott.ssa Di Mauro:

Il Commissario Straordinario, passa ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto e istruita dal Responsabile del Settore competente.

A cura del Dirigente del Settore Economico Finanziario e Fiscalità, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'U.O. Fiscalità Locale, è stata redatta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

avente ad oggetto **“Imposta Unica Comunale (IUC); componente patrimoniale IMU; aliquote e detrazioni per l'anno finanziario 2017. Conferma del quadro tariffario applicato nell'anno 2016”**

che viene sottoposta all'esame del Commissario Straordinario

Premesso che :

- l'articolo 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) istituisce, a partire dell'anno 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- detto tributo si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato alla erogazione e alla fruizione di servizi comunali; il tributo IUC disciplinato dai commi dal 640 al 708 del predetto art. 1 della L. 147/2013 comprende:
 - a. la componente di natura patrimoniale costituita dall'Imposta municipale propria (IMU) disciplinata dai commi dal 703 al 708;
 - b. la componente riferita ai servizi, a sua volta articolata:
 - ✓ nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, disciplinato dai commi dal 669 al 681
 - ✓ nel Tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento disciplinato dai commi dal 641 al 668;
- per quanto ai punti precedenti l'imposta municipale propria IMU, la cui entrata in vigore inizialmente prevista per 1° gennaio 2014 (art. 7 del D. Lgs. 23/2011) e anticipata in via sperimentale all'anno di imposta 2012 (D.L. 201/2011) è da considerarsi “a regime”.

Visto il corpus juris di riferimento per l'applicazione dell'IMU:

- in via principale, l'art.13 del D.L.n.201/2011
- in via complementare, le disposizioni degli artt. 8 e 9 del D.Lgsn.23/2011 limitatamente a quanto non disciplinato dal citato articolo 13 e con esso compatibile;
- in via integrativa le sole disposizioni del D.Lgs. n.504/92 espressamente richiamate;
- l'art.1, commi 158-172, L.n.296/2006
- il D.L. n.1/2012, convertito con modificazioni con Legge.27 del 24/03/2012
- il D.L. n.16/2012, convertito con modificazioni con Legge n.44 del 26/04/2012
- il D.L. N.174 del 10/10/2012, convertito con modificazioni con Legge n.213 del 07/12/2012
- la Legge N.228 del 24/12/2012
- il D.L. N.35 del 08/04/2013 convertito con modificazioni con Leggen. 64 del 06/06/2013

- il D.L. n.54 del 21/05/2013 convertito con modificazioni con Legge. n.85 del 18/07/2013
- il D.L. n.102 del 31/08/2013 convertito con modificazioni con Legge n° 124 del 28/10/2013
- il D.L. 133 del 30/11/2013 convertito con modificazioni con Legge.n°5 del 29/01/2014
- la Legge n° 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014)
- il D.L. 16 del 06/03/2014
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016)
- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017)

Dato atto che per l'anno 2016 la Legge di Stabilità è intervenuta sul quadro normativo di riferimento dell'imposta di che trattasi introducendo le seguenti modifiche:

- è riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili adibiti ad abitazione concesse in comodato d'uso gratuito, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l'IMU non è dovuta per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali;
- il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli è ristabilito a 135 (anziché 75);
- l'IMU è ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- sono esenti da IMU le unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- per immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, si escludono, nella determinazione della rendita catastale, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

Considerato che le novità in materia di applicazione dell'IMU sono state introdotte, a partire dall'anno di imposta 2016, con fonte primaria (legge dello stato), rivestono quindi carattere obbligatorio, sono applicabili anche in mancanza di disposizioni regolamentari al riguardo emanate dal Comune e, di fatto abrogano le disposizioni regolamentari, qualora in contrasto.

Considerato, altresì, che la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Legge di Bilancio 2017 – art. 1 comma 42 conferma, anche per l'anno 2017, la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali, già prevista per l'anno 2016, nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, fatta eccezione per le tariffe TARI.

Vista la Deliberazione d G.M. n° 92 del 10 aprile 2014 con la quale si designa il dott. Giuseppe Lopopolo, Dirigente del Settore Tributi e Concessioni Comunali dell'Ente, Funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC) assegnando al medesimo l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale nonché la funzione e i poteri connessi all'applicazione dell'imposta.

Viste le indicazioni riportate sul portale istituzionale del "MEF – Dipartimento delle Finanze", afferenti gli adempimenti dei comuni per l'applicazione della IUC, componenti IMU e TASI, come disciplinate dall'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, convertito con Legge n° 214/2011, e dall'art. 1 comma 688 della l. 147/2013, per quanto concerne l'efficacia, i termini e le modalità di pubblicazione della presente deliberazione, da eseguirsi esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo del provvedimento nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it).

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria per l'anno 2007) con il quale si stabilisce che:

- il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, è fissato alla data di scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione;
- dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto il D.L. 244 del 30/12/2016, pubblicato in pari data nella G.U. n° 304, con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017/2019 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 31/03/2017.

Ritenuto, per l'anno di imposta 2017, nel rispetto degli indispensabili equilibri di bilancio, di confermare l'impostazione applicativa deliberata per l'anno di imposta 2016 con provvedimento di Consiglio Comunale n° 12/2016, il tutto come di seguito riportato:

- aliquota ridotta pari al 6,00 per mille, unitamente alla detrazione, per gli immobili adibiti ad "abitazione principale" e relative pertinenze, accatastati nelle categorie "A1", "A8" e "A9";
- aliquota agevolata pari al 6,00 per mille per gli immobili contigui adibiti ad abitazione principale dal medesimo soggetto passivo di imposta anche se distintamente accatastati, purchè dette unità immobiliari siano unitamente accatastabili;
- aliquota agevolata pari al 4,60 per mille per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero non pensionati nel paese di residenza, per la quale non opera l'assimilazione ad abitazione principale di cui all'art. 9-bis del D.L. 47/2014 convertito con Legge 80/2014, a condizione che l'immobile non risulti locato o concesso in comodato d'uso;

- aliquota agevolata pari al 7,8 per mille all'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione opera per le fattispecie di cui all'art. 1. comma 10 della L. 208/2015.
- aliquota agevolata pari al 7,8 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione e loro pertinenze concesse dai proprietari in locazione a terzi, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dall'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 09/12/1998. (Canone Convenzionato).
- aliquota agevolata pari al 10,30 per mille per gli immobili accatastati nelle categorie catastali D1, D2, D7, D8 e D10;
- aliquota ordinaria pari al 10,60 per mille per tutti gli altri immobili, ivi compresi i terreni agricoli (ove soggetti a tassazione) e le aree fabbricabili.

Stante la competenza del Consiglio Comunale ad adottare il presente atto, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i..

Visto il T. U. EE. LL. approvato con D.Lgvo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

SI PROPONE DI DELIBERARE

per tutto quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato

A) Per l'anno di imposta 2017 è confermato il quadro tariffario per l'applicazione della componente patrimoniale IMU come da dettaglio seguente:

1. Le **aliquote** da applicarsi sono le seguenti:

- 1.1. **Aliquota ridotta: 6,00 ‰** per le unità immobiliari adibite abitazione principale ed accatastate nelle categorie "A1", "A8" e "A9" e **sue pertinenze**, con possibilità di detrarre dalla relativa imposta, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; sono considerate pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari censite in catasto nelle categorie corrispondenti a cantina o soffitta (cat C2), box o autorimessa (cat C6) e posto auto (cat C7), purchè destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato, e comunque nel limite di **una per ciascuna categoria**
- 1.2. **Aliquota agevolata pari al 4,60 ‰** per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero non pensionati nel paese di residenza, a condizione che l'immobile non risulti locato o concesso in comodato d'uso e per la quale non opera l'assimilazione ad abitazione principale di cui all'art. 9-bis del D.L. 47/2014 convertito con Legge 80/2014;

- 1.3. **Aliquota agevolata pari al 6,00 %** per gli immobili contigui all'abitazione principale, purchè adibiti ad abitazione principale dal medesimo soggetto passivo di imposta anche se distintamente accatastati, purchè dette unità immobiliari siano unitamente accatastabili.
 - 1.4. **Aliquota agevolata pari al 7,80** per mille all'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione opera per le fattispecie di cui all'art. 1. comma 10 della L. 208/2015.
 - 1.5. **Aliquota agevolata pari al 7,80** per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione e loro pertinenze concesse dai proprietari in locazione a terzi, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dall'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 09/12/1998. (Canone Convenzionato).
 - 1.6. **Aliquota agevolata pari al 10,30 %** per gli immobili accatastati nelle categorie catastali D1, D2, D7, D8 e D10;
 - 1.7. **Aliquota ordinaria pari al 10,60 %** per le restanti unità immobiliari, terreni agricoli e aree fabbricabili.
 - 1.8. La detrazione di imposta prevista per abitazione principale e relative pertinenze (fino a € 200,00) si applica anche per gli immobili di proprietà di I.A.C.P. regolarmente assegnati ed adibiti ad abitazione principale dall'assegnatario
2. **Sono esenti da imposta**, con esclusione degli immobili accatastati nelle categorie "A1", "A8" e "A9,
- 2.1. per disposizione di legge:
 - 2.1.1. l'abitazione principale e sue pertinenze possedute da persone aventi residenza anagrafica nel Comune di Molfetta;
 - 2.1.2. l'abitazione e sue pertinenze utilizzate dai soci assegnatari di cooperative a proprietà indivisa, anch'essi purché residenti nel Comune di Molfetta;
 - 2.1.3. una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
 - 2.1.4. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - 2.1.5. la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - 2.1.6. l'immobile posseduto dal coniuge non assegnatario della casa coniugale (a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) e da questi utilizzato come abitazione principale (residenza e dimora abituale)
 - 2.1.7. l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento

militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

2.1.8.i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga la destinazione e non siano in ogni caso locati

2.1.9.i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

2.1.10. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; si applicano, inoltre, le **esenzioni** IMU previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni; specificatamente sono esenti gli immobili accatastati nelle categorie da E1 a E9 (stazioni, ponti, fabbricati destinati ad esigenze pubbliche, ecc.), i fabbricati con destinazione ad usi culturali, quelli per l'esercizio del culto e i fabbricati della Santa Sede, i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali, gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività non commerciali nonché i fabbricati destinati alla ricerca scientifica;

2.1.11.i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli professionali

2.2. per equiparazione/assimilazione, l'immobile posseduto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero e cura e già adibito ad abitazione principale e relative pertinenze purché non locate.

B) Dare atto dei seguenti termini e modalità di versamento:

a. prima rata:	acconto 50%	termine di scadenza 16 giugno
b. seconda rata:	saldo 50%	termine di scadenza 16 dicembre

ovvero in unica soluzione entro il 16 giugno;

a versarsi secondo le disposizioni di cui di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) nonché mediante bollettino di conto corrente postale centralizzato.

C) Dare atto che, le novità per l'applicazione dell'IMU per l'anno 2016, sono state introdotte con fonte primaria (legge dello stato), rivestono quindi carattere obbligatorio, sono applicabili anche in mancanza di disposizioni regolamentari al riguardo emanate dal Comune e, qualora in

contrasto, abrogano le disposizioni presenti nel regolamento per l'applicazione della IUC, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 04/09/2014

- D) Fermo restando quanto riconosciuto al punto C) restano validi ai fini dell'applicazione della componente patrimoniale IMU dell'Imposta Unica Comunale (IUC) gli strumenti che regolano l'applicazione dei tributi di propria competenza, e più precisamente:
- ✓ il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, approvato con deliberazione C.C. n° 80 del 08/02/2002 ed s.m.i.;
 - ✓ il Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'istituto dell'accertamento con adesione, approvato con deliberazione C.C. n° 119 del 17/12/1998.
- E) Il Settore Programmazione Economico Finanziaria e Fiscalità provvederà alla pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it).
- F) Dare atto che responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Lopopolo.
- G) Trasmettere il presente provvedimento al Settore Programmazione Economico Finanziaria e Fiscalità per l'esecuzione e per i successivi adempimenti.

Si propone, altresì, stante l'urgenza degli adempimenti conseguenti, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T.U.EE.LL. n. 267/2000.

Il Dirigente, redattore della presente proposta di deliberazione, la sottopone al Commissario Straordinario e la sottoscrive a valere anche quale parere tecnico e contabile favorevole reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000.

Data 25.09.2017

Dirigente del II Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità
Dott. Giuseppe LOPOPOLO



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla sopra riportata proposta di deliberazione, dal competente Dirigente, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


ACCERTATA l'urgenza degli adempimento conseguenti

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.EE.LL. D.Lgs n. 267/2000

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mauro PASSEROTTI



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Irene DI MAURO



Deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 25/01/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 27 GEN. 2017 per quindici giorni consecutivi.



SECRETARIO GENERALE
Irene Dott.ssa Di Mauro

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Irene Dott.ssa Di Mauro

, li _____

Per l'esecuzione:

Al Dirigente Settore _____

Al Dirigente Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità